

zia francese. Così il tono a volte agiografico nella presentazione dei personaggi — si veda, ad esempio, la figura di Alberto da Prezzate — si dissolve in un racconto di fatti politici e di problemi di struttura ecclesiastica, che permette di collocare in una precisa dimensione temporale e spaziale le vicende dei singoli priori e dei monaci di Pontida. Non a caso si è parlato di narrazione e di racconto, giacché il fine del lavoro è la divulgazione e la conoscenza, per un pubblico di non specialisti, del mondo monastico cluniacense medioevale. Ma si tratta solo di linguaggio divulgativo, giacché tutta l'opera è sorretta da una solida conoscenza documentaria, non limitata alle fonti edite, bensì aperta a tutta la documentazione inedita e di archivio. Ottima a questo proposito mi è sembrata l'idea di collocare al termine di ogni capitolo, dedicato ad un solo priore, i testi più importanti relativi all'operato ed alla personalità del responsabile del cenobio. Si ha così la gradita sorpresa di scoprire documenti inediti riferibili a personaggi di primo piano del mondo religioso e politico padano ed italiano, come, ad esempio, le lettere papali per Giovanni Visconti, che per alcuni anni fu commendatario del priorato, o la missiva del cardinal Androino de La Roche del 1367, quando era Legato pontificio a Bologna, oppure il privilegio di Eugenio IV del 27 novembre 1444. Purtroppo in questi testi sono rimasti numerosi errori di stampa, che rendono insicura l'edizione, comunque è importante averli trascritti, sia per renderli noti, sia per giustificare e corroborare il proprio discorso di interpretazione delle fonti. Non sempre i principali concetti storiografici sono conosciuti nel loro più recente sviluppo e ciò a tratti porta l'autore ad interpretazioni generali oggi non più sostenibili. Due accurati indici, uno dei nomi propri ed uno delle fondazioni ecclesiastiche, aiutano il lettore ad orientarsi rapidamente nella storia del maggiore priorato di Cluny in Italia Settentrionale. Nel complesso, dunque, si tratta di un lavoro ampio, ben documentato, e realizzato a scopo di seria divulgazione.

(G. ANDENNA)

H.-G. BECK, *Nomos, Kanon und Staatsraison in Byzanz*, «Philos.-hist. Kl.», Sitzungsberichte 384, Österr. Akad. d. Wiss., Wien 1981, pp. 60.

Beck analizza il rapporto che intercorre tra diritto civile, diritto canonico e ragion di Stato a Bisanzio, prendendo in esame soprattutto il comportamento dei canonisti — del *chartophylax* Teodoro Balsamo (sec. XII) in particolare —, i quali occupano, a suo avviso, un posto di primo piano nel conflitto tra norme giuridiche e ragion di Stato e le cui diverse prese di posizione sono almeno in parte spiegabili se si tiene conto del loro ruolo nella società bizantina. Ben diverso è l'atteggiamento dei canonisti di ambiente mona-

cale, che nutrivano riserve tanto nei confronti dell'imperatore che della gerarchia ecclesiastica, e di quelli vicini al patriarca, sulla cui nomina influiva non di rado l'imperatore e che erano particolarmente sensibili alla ragion di Stato. A proposito del ruolo di quest'ultima nell'Impero d'Oriente, viene osservato che, se da un lato si aveva chiara consapevolezza della sua importanza e spesso la si anteponeva senza esitazione a motivazioni di ordine morale o giuridico o a interessi di gruppo da essa discordanti, dall'altro non ci si peritava di mascherarla con giustificazioni di carattere religioso o metafisico. La teoria bizantina dello Stato è, secondo l'autore, essenzialmente una teoria di tipo moralistico, dove virtù, etica, agganci col trascendente e obiettivi da conseguire sarebbero i temi-base. Beck accenna a un testo importante su questo argomento, il dialogo anonimo del sec. VI conservatosi in parte nel cod. *Vat. gr.* 1298, di cui posso segnalare che è in avanzato corso di stampa la fondamentale edizione critica di C. M. Mazzucchi, *Menaë patricii cum Thoma referendario De scientia politica dialogus*, «Scienze filologiche e Letteratura», 21, Milano, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

A una serie di premesse circa il materiale usato dai canonisti, il rapporto tra *nomos* e *kanon*, e tra il patriarca e il sinodo in materia di diritto canonico, la posizione dell'imperatore nei confronti di *nomos* e *kanon* e il problema della sua superiorità rispetto ai canonisti, segue l'esame di alcuni casi particolari, dai quali emerge che, se accanto al diritto civile va presa in considerazione la ragion di Stato, accanto al diritto canonico non deve passare inosservata una sorta di *Kirchenraison*, la quale spesso coincide con interessi di determinati gruppi della gerarchia ecclesiastica, in ogni caso non sempre con gli interessi della Chiesa universale, concetto questo difficilmente afferrabile dalla mentalità bizantina. Viene considerata innanzitutto la richiesta di Niceforo II Foca — dettata in pratica dalla ragion di Stato — di proclamare martiri i suoi soldati morti in battaglia, e il rifiuto oppostogli, sulla base del canone 13 di Basilio, dai vescovi e dal patriarca, ai quali l'imperatore si sottomette data la sua particolare posizione di «reggente» sotto il controllo del patriarca. La questione ha degli strascichi; Beck ricorda la diversa posizione in proposito, nel sec. XII, dei canonisti Zonara e Balsamo, che tuttavia tengono entrambi presenti la ragion di Stato e gli interessi della ortodossia, e, nel sec. XIV, del canonista di ambiente monacale Matteo Blastare, che difende il canone 13 disinteressandosi totalmente sia delle questioni politiche sia della ragion di Stato. Il problema si intreccia, anche nelle interpretazioni dei canonisti, con quello del clero in guerra e, più in generale, al servizio dello Stato. L'autore rileva che, da un lato, tanto la Chiesa quanto gli ambienti imperiali erano d'accordo in età protobizantina sulla totale incompatibilità della *βωμαική αρχή*



e della *ἱερατικὴ διοίκησις*, dall'altro in età mediobizantina si moltiplicano i casi di monaci e chierici con incarichi nella pubblica amministrazione e capita pure che la carica di *παραδυναστεύων* sia ricoperta da un chierico, in un caso addirittura dal metropolita di Tessalonica. La ragion di Stato e il tacito consenso della Chiesa bizantina per questa carica tanto importante possono spiegare, secondo Beck, perché l'imperatore scegliesse un membro del clero. Altro caso considerato emblematico è la posizione degli alti diaconi (*ἐξωκατάκοιλοι*) di Santa Sofia, in particolare del *chartophylax*, all'interno della gerarchia ecclesiastica, secondo il diritto canonico e nella prassi dell'imperatore e della Chiesa. L'autore nota in primo luogo la discordanza tra il dettato dei canoni e l'interpretazione di alcuni canonisti come il *chartophylax* Balsamo, che si appoggia a un *prostagma* di Alessio I Comneno per sostenere i privilegi derivanti dal suo titolo; in secondo luogo osserva che l'imperatore trovava il più sicuro sostegno alla sua politica ecclesiastica proprio presso gli alti diaconi di Santa Sofia, il *chartophylax* in particolare, che a una eccellente conoscenza del diritto canonico univa una notevole esperienza della vita sociale costantinopolitana e della politica imperiale. Infine viene citato il caso della Novella emanata nel 1025 da Costantino VIII col consenso della Chiesa (è quindi anche un *tomos*), in cui è minacciato di anatema chi cospira contro l'imperatore e chi assolve un cospiratore non pentito. Dalla posizione polemica di alcuni canonisti come Balsamo e dal comportamento non sempre uniforme della Chiesa nel corso del tempo a questo proposito — il problema rimase vivo per secoli — risulta evidente secondo Beck che una chiara riserva da parte della Chiesa affiorava di tanto in tanto contro gli interessi dinastici degli imperatori, cioè contro la ragion di Stato; questa riserva poteva essere dettata da motivazioni di carattere religioso, ma anche dalla *Kirchenraison* e, forse, pure dalla volontà di mantenere inalterato l'ambito di libertà e di potere decisionale del popolo nei confronti dell'imperatore, la consapevolezza che Stato e imperatore non si identificavano in modo assoluto.

Attraverso l'analisi di questi casi l'autore dimostra come si possa parlare a buon diritto di una situazione fluttuante, indefinita, in cui posizioni di principio, motivazioni, punti di vista circa il rapporto *nomos*, *kanon* e ragion di Stato non sono classificabili secondo un ordine logico. Considerazioni di carattere politico, di contro ai canoni, interessi personali o di gruppo, o la teologia in senso stretto si incrociano e si scontrano. La canonistica si muove in un ambito in molti casi assolutamente incerto; così pure sempre non giuridicamente definita in modo ufficiale né dai Sinodi, né dai canonisti, né dall'imperatore stesso rimase la posizione di quest'ultimo nei confronti dei canoni. L'autonomia dell'imperatore è tuttavia tacitamente consentita dalla gerarchia ecclesiastica, troppo debole per evitare un atteggiamento

passivo in questo campo. La retorica mascherata, lascia nebulosa la posizione giuridica del patriarca e dell'imperatore e permette di non impegnarsi irrevocabilmente e per sempre; tale stato di cose è accettato di buon grado proprio da chi è dotato di maggior competenza in campo giuridico. La ragion di Stato e gli interessi della Chiesa condizionano il diritto. Chiesa e Stato restano due sfere non nettamente separabili, il loro rapporto resta in linea di principio indefinito e le sue variazioni nel corso della storia dipendono dalle situazioni contingenti e dalla personalità dell'imperatore e del patriarca in carica.

Il problema affrontato da Beck con il rigore metodologico che contraddistingue tutti i suoi lavori è uno dei più complessi e dei più interessanti del mondo bizantino e suscita stimolanti interrogativi: risalire alle radici culturali di questa mentalità politica e giuridica vuol dire anche ricostruire la storia dei rapporti tra diritto, filosofia e pensiero sociale e politico della Chiesa, tra cultura e politica, tra apparato burocratico e gerarchia ecclesiastica, in età protobizantina soprattutto.

A parte pochi refusi insignificanti, a p. 4 nota 1, l. 14 si legga 80 anziché 60; a p. 25 l. 19 forse si deve leggere «der Synode» anziché «des Patriarchen», altrimenti non si spiega la contraddizione con quanto detto poche righe più sotto. A p. 30 l. 19 anziché «Basileios» si legga «Balsamon». A p. 54 l. 3 invece di «1174» si legga «1171» e alla l. 11 invece di «Andronikos II.» si legga «Andronikos I.»

(CH. FARAGGIANA DI SARZANA)

J. LE GOFF, *La naissance du Purgatoire*, Éd. Gallimard, Paris 1981. Un vol. di pag. 509.

L'amore cortese, la predicazione dei catari e il movimento cistercense non furono i soli tratti distintivi di ciò che in Italia si suole chiamare «la rinascita romanica» e altrove «la rinascita del XII secolo»: Jacques Le Goff ci dimostra adesso, in un'opera magistrale, che fu sempre nel medesimo periodo che si sviluppò l'immagine e l'ideologia del *purgatorio*. Più precisamente, tra il 1024-1033, quando i monaci di Cluny inaugurarono, il 2 di novembre, dopo la festa d'Ognissanti, un giorno di intercessione per i morti e il 1254, data della consacrazione ufficiale del *purgatorio*, in una lettera pontificia rivolta alla chiesa di Bisanzio. Quanto al termine stesso *purgatorio*, impiegato in qualità di *nomen substantivum* e non più *adjectivum* (come nell'espressione *ignis purgatorius* o *poena purgatoria*) esso fa la sua apparizione tra il 1170-1180, in un periodo che coincide con la grande proliferazione delle apocalissi occidentali.

L'aver dimostrato, attraverso un'analisi minuta di innumerabili fonti, che l'immagine precisa del